

3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.

4. All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalità di acquisizione delle relative garanzie ».

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.

7. All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle società stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda.

4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.

5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società finanziarie possono, altresì, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed è approvato il relativo schema, nonché sono individuate le modalità di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle

partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicità delle iniziative di cui al comma 5. ».

8. L'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. L'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, si provvede a determinare le modalità di dismissione delle partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO II

INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI

CAPO I

INTERVENTI A TUTELA E SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ART. 12.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49).

Sopprimerlo.

12. 2. *(ex 12. 9.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 2.

12. 3. *(ex 12. 10.)* Chiappori, Stefani, Donner, Martinelli.

Sopprimere il comma 3.

12. 4 *(ex 12. 11.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 5, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , al quale partecipano anche un rappresentante della Coopercredito S.p.A. ed un rappresentante per ciascuna delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

12. 8. *(ex 12. 3.)* Cambursano.

Sopprimere il comma 7.

12. 7. *(ex 12. 14.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 7, capoverso 2, sostituire le parole: produzione e lavoro con le seguenti: produzione e servizi.

12. 6. *(ex 12. 13.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 7, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al cinquanta per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e per la restante quota in proporzione al patrimonio netto contabile delle società finanziarie, in base all'ultimo bilancio approvato, incrementato del patrimonio netto delle cooperative partecipate alla data della domanda, con esclusione delle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

12. 9. *(ex 12. 2.)* Cambursano.

Al comma 7, capoverso 4, dopo le parole: essere costituite in forma cooperativa, aggiungere le seguenti: essere promosse dalle

associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,.

12. 10. (ex 12. 1.) Cambursano.

Al comma 7, capoverso 4, sopprimere le parole: distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.

12. 1. (ex 12. 7.) Edo Rossi.

(A.C. 7115 – sezione 8)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

*(Modifiche ed integrazioni alla legge
8 agosto 1985, n. 443).*

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse le parole: « la responsabilità limitata e ».

2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale, che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società ».

3. Nella legge 8 agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 7, le parole: « articoli 2, 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, » e all'articolo 9, secondo

comma, numero 1), le parole: « articoli 2, 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in lire 18.000 milioni per il 2000 e lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 29 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 4 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a lire 3 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)

Sopprimerlo.

13. 99. (ex 13. 22) Edo Rossi

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è aggiunto il seguente:

« Fermo quanto stabilito alla lettera a) del terzo comma, è artigiana l'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenta domanda per l'iscrizione al relativo albo provinciale sempre che i soci svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e purché non partecipino ad altra impresa artigiana costituita in forma societaria ».

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è aggiunto il seguente:

« Il trasferimento a qualunque titolo delle quote sociali detenute nell'impresa costituita ai sensi del comma quarto, non fa venir meno la qualifica di artigiana della medesima sempre che il subentrante sia in possesso dei requisiti ivi previsti o, in difetto, sia coniuge o discendente del socio cessato e consegua gli stessi requisiti entro sei mesi dal trasferimento ».

13. 4. (ex 13. 9.) Rasi, Contento, Manzoni, Alemanno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche normale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. ».

13. 90. (ex 13. 20.) Barral, Comino, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 2, capoverso, sopprimere la parola: pluripersonale

13. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso, dopo la parola: pluripersonale, aggiungere le seguenti: al momento della data di entrata in vigore della presente legge.

13. 92. (ex 13. 21.) Barral, Comino, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci con le seguenti: la totalità dei soci.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

13. 103. (ex 13. 1.) Cambursano, Testa.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, con le seguenti: la totalità dei soci.

* **13. 1.** (ex 13. 25.) Edo Rossi.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, con le seguenti: la totalità dei soci.

* **13. 104.** (ex 13. 3.) Cambursano, Testa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le imprese artigiane costituite ed esercitate in forma di società a responsabilità limitata si applicano ai fini previdenziali e contributivi le aliquote previste per le imprese che esercitano attività industriale.

** **13. 2.** (ex 13. 24.) Edo Rossi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per le imprese artigiane costituite ed esercitate in forma di società a responsabilità limitata si applicano ai fini previdenziali e contributivi le aliquote previste per le imprese che esercitano attività industriale.

**** 13. 101.** (ex 13. 6.) Testa.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal terzo mese dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote applicate ai fini previdenziali e contributivi per le imprese industriali e per le imprese artigiane, di cui all'articolo 4, primo comma, lettere *b)* e *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono unificate. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto a determinare le nuove aliquote garantendo l'invarianza del gettito contributivo.

13. 3. (ex 13. 26.) Edo Rossi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A decorrere da tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote applicate ai fini previdenziali e contributivi per le imprese industriali e per le imprese artigiane, di cui all'articolo 4, primo comma, lettere *b)* e *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono unificate. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto a determinare le nuove aliquote garantendo l'invarianza di gettito contributivo.

13. 102. (ex 13. 13.) Cambursano.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, dell'unità previsionale di base di parte corrente

« Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

13. 150. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7115 – sezione 9)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI).

1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *aa)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore del citato decreto-legge n. 415 del 1992, determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilità separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla

normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 gli oneri per il finanziamento delle iniziative che l'Istituto per la promozione industriale (IPI) assume sulla base di programmi di sostegno delle iniziative per la promozione imprenditoriale sull'intero territorio nazionale gravano sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

(A.C. 7115 – sezione 10)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

(Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di imprese turistiche).

1. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

2. Alle imprese turistiche si applicano le disposizioni degli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta alle imprese turistiche os-

servano i principi di speditezza, unicità e semplificazione. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia riconducendo ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. L'obbligo di iscrizione alla sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, previsto per le imprese turistiche dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppresso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di imprese turistiche)

Sopprimerlo.

15. 1. *(ex 15. 3.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 1.

15. 2. *(ex 15. 4.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: del contributo in conto capitale con le seguenti: del credito d'imposta.

15. 3. *(ex 15. 5.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 2.

15. 31. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: riconducendo ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività turistiche.

15. 4. (ex 15. 6.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111, le parole: allo 0,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: al 2 per cento.

15. 30. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7115 – sezione 11)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 16.

(Agevolazioni per l'informazione al consumatore).

1. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000 per il finanziamento, fino alla misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a consumatori e utenti compresi quelli della pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità ed i termini di presentazione dei relativi progetti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

(Agevolazioni per l'informazione al consumatore).

Sopprimerlo.

16. 1. (ex 16. 2.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Fondo per le spese giudiziarie delle associazioni dei consumatori).

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è riconosciuto alle associazioni dei consumatori inserite nell'elenco previsto dall'articolo 5 della medesima legge un contributo *una tantum* di lire 3 miliardi per l'anno 2000. Il fondo è ripartito paritariamente tra tutti gli aventi diritto. Il contributo è iscritto dalle associazioni in apposita posta di bilancio ed è ogni anno analiticamente rendicontato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Salve ulteriori azioni civili e penali, l'uso improprio del fondo comporta la decadenza dall'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.000 milioni per l'anno 2000, si provvede me-

dianete corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. 5. (ex 16. 1.) Cambursano.

Al comma 1, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2001.

Conseguentemente, al comma 3:

sostituire le parole: 2000-2002 con le seguenti: 2001-2003.

sostituire le parole: per l'anno 2000 con le seguenti: per l'anno 2001.

sostituire le parole: dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le seguenti: dei trasporti e della navigazione.

16. 6. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: compresi quelli della pubblica amministrazione.

16. 2. (ex 16. 3.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 3, sostituire le parole: relativo al Ministero dell'industria, del commercio

e dell'artigianato con le seguenti: relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

16. 3. (ex 16. 4.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

(A.C. 7115 – sezione 12)

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 17.

(Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci).

1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reinscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.

3. Per attività di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999.

(A.C. 7115 – sezione 13)**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 18.**

*(Modifiche alla legge
3 febbraio 1989, n. 39).*

1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; »;

b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti »;

c) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate ».

**SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO
18 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 18.**

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)

**SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
DEL GOVERNO 18. 01.**

All'articolo aggiuntivo 18. 01, sopprimere i commi 1 e 2.

0. 18. 01. 1. Edo Rossi.

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 1, alinea, sostituire le parole: Stato-Regioni-Città con le seguenti: Stato-città ed autonomie locali.

0. 18. 01. 2. Edo Rossi.

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 1, lettera c), dopo le parole: con la tipologia individuata aggiungere le seguenti: dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni,

0. 18. 01. 36. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 1, lettera c), sostituire le parole: incluse le distanze minime obbligatorie tra gli impianti e le superfici con le seguenti: incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli impianti.

0. 18. 01. 37. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , escludendo comunque le aree comprese o adiacenti alle grandi strutture commerciali.

0. 18. 01. 3. Edo Rossi.

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) determinazione e semplificazione dei criteri per l'ampliamento degli impianti esistenti, con riferimento alle procedure urbanistiche.

0. 18. 01. 13. Chiappori, Donner, Martinnelli, Stefani.

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 1, lettera e), dopo le parole: in zone periferiche o particolarmente disagiate aggiungere le seguenti: , nonché in zone montane.

0. 18. 01. 14. Chiappori, Donner, Martinnelli, Stefani.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 1, lettera g), dopo le parole: attività commerciali integrative aggiungere le seguenti: esclusivamente collegate con le attività di vendita dei prodotti petroliferi e di servizio ai mezzi di trasporto che transitano nell'area di servizio.

0. 18. 01. 4. Edo Rossi.

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 1, lettera h), secondo periodo, dopo le parole: L'attività di somministrazione aggiungere le seguenti: , in ogni caso accessoria a quella di cessione dei carburanti per autotrazione.

0. 18. 01. 8. Mazzocchi.

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 1, lettera h), secondo periodo, sostituire le

parole: igienico-sanitarie vigenti con le seguenti: di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 25 agosto 1991, n. 287,

0. 18. 01. 15. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori.

0. 18. 01. 5. Edo Rossi.

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori con le seguenti: e le rappresentanze dei gestori aziendali, unitamente alle rappresentanze nazionali delle associazioni di categoria dei gestori.

0. 18. 01. 30. Rasi.

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: prezzi di vendita definiti con le seguenti: prezzi di vendita consentiti.

0. 18. 01. 35. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)

1. Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Ministro dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni - Città, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le Regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i Piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi:

a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalità per la chiusura degli impianti incompatibili;

b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuarsi con parametri omogenei;

c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, per l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le distanze minime obbligatorie tra gli impianti e le superfici;

d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete;

e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o particolarmente disagiate, i servizi minimi;
definizione di modalità per l'aumento dell'automazione degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita;

f) individuazione della necessaria flessibilità degli orari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

g) definizione delle modalità di sviluppo di attività commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale;

h) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli indirizzi, dei criteri e delle priorità in base

ai quali i comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima legge per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). L'attività di somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti e non è trasferibile in altra sede. Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della legge n. 287 del 1991.

2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle Regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.

3. In conformità alle prescrizioni dettate dal Regolamento (CE) 2790/99 i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione/concessione/fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione/concessione/fornitori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita definiti nel medesimo Regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.

4. Le parole « tutte le attrezzature fisse e mobili » contenute nell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il paga-

mento sia anticipato che posticipato del rifornimento.

18. 01. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver effettuato un periodo di pratica di almeno 12 mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti, saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato »;

b) all'articolo 3, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti »;

c) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, pri-

vati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate ».

18. 03 (ex 17. 03.) Barral, Comino, Gambato, Roscia, Signorini.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Fino alla completa attuazione da parte delle regioni e dei comuni degli adempimenti di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, agli esercizi commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente articolo, non può essere negata l'autorizzazione al trasferimento nell'ambito del territorio comunale ed all'ampliamento sino al 20 per cento della superficie di vendita, purché nei limiti massimi stabiliti dall'articolo 4, lettera e), del predetto decreto.

2. Fino alla definizione da parte delle regioni delle modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq. in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio non può essere superiore alla somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera d), tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.

18. 02. (ex *18. 04.) Deodato, Gastaldi, Di Comite.

(A.C. 7115 – sezione 14)**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 19.**

(Norme in materia di apertura di esercizi commerciali).

1. Fino alla definizione da parte delle regioni delle modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq. in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio non può essere superiore alla somma dei limiti massimi indicati alla citata lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 19.**

(Norme in materia di apertura di esercizi commerciali)

Sopprimerlo.

19. 1. Edo Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non superiore a 1.500 mq con le seguenti: non superiore a 750 mq.

19. 2. Mazzocchi, Rasi, Manzoni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. È fatta salva la condizione del reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati così come previsto dall'articolo 10, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

19. 3. Mazzocchi, Rasi, Manzoni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. L'apertura dell'esercizio di cui al comma 1 è soggetta al rispetto dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

19. 4. Mazzocchi, Rasi, Manzoni.

(A.C. 7115 – sezione 15)**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****Capo II****INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE****ART. 20.**

(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).

1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo le parole: « enti pubblici, » sono inserite le seguenti: « da regioni nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano e da società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni o dalle province autonome, ».

2. All'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter*), della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: « e di factoring » sono sostituite dalle seguenti: « , di factoring e di general trading ».

3. L'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295 ».

4. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro Paesi, diversi da quelli dell'Unione europea, strutture e reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e reti in *franchising*. Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini dell'intervento agevolativo. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST Spa stipula con il Ministero del commercio con l'estero apposito *addendum* alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre 1998 con il predetto Ministero per la gestione degli interventi di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, anche al fine di determinare i relativi compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del fondo stesso, sostenuti per la

gestione degli interventi di cui al presente comma.

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è inserito il seguente:

« 6-bis. Una quota delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2. La determinazione della quota massima delle disponibilità da destinare alla concessione della garanzia, nonché la percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabiliti con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente articolo. ».

6. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

7. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, secondo finalità, forme tecniche, modalità e condizioni da definire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al fine di assicurare il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro consorzi export, il soggetto gestore del predetto fondo si avvale anche degli interventi di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, e stipula apposito contratto con il Ministero del commercio con l'estero nel quale può essere previsto un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa.

8. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,

si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di successione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto del medesimo Istituto; non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio del medesimo Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

9. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui mercati esteri; »;

b) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo *status* di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio. Ove necessario, il Ministero degli affari esteri promuove a tal fine la stipula di specifici accordi o intese con gli Stati ospitanti le unità operative dell'ICE. In presenza di particolari situazioni il Ministero degli affari esteri può valutare l'opportunità di notificare come personale delle rappresentanze diplomatiche il personale di ruolo che presta servizio presso le unità operative dell'ICE all'estero senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

ART. 20.

(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).

Sopprimere il comma 4.

20. 1. *(ex 19. 6.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera *h*), dopo le parole: « ortofruttilicoli » sono inserite le seguenti: « fino al loro passaggio ad altra amministrazione »;

10. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, l'articolo 3, comma 4, è sostituito dal seguente:

« 4. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo *status* di Agenzia governativa o comunque equiparato a quello di una Sezione sviluppo scambi operante per conto dello Stato nell'ambito della rappresentanza diplomatica. Al solo fine di garantire le esenzioni fiscali conseguenti allo *status* di Agenzia governativa, il personale di ruolo che presta servizio presso dette unità operative può essere notificato come personale delle rappresentanze diplomatiche »;

20. 2. Rasi.

Al comma 9, lettera b), capoverso 4, dopo le parole: Ministero degli affari esteri, ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: di concerto con le altre autorità competenti.

20. 3. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al fine dello sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici in sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento al settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, è stanziata la somma di lire 110 miliardi a valere sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. All'uopo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione a valere sulla detta somma di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti *de minimis*. Sulla stessa somma gravano altresì gli oneri per le azioni e le iniziative per la formazione di tecnici specializzati nelle metodologie, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie innanzi dette, con riferimento alle filiere produttive del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2000, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

20. 4. Governo.

(Approvato)

(A.C. 7115 – sezione 16)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III

MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE
DELLE COMUNICAZIONI

ART. 21.

*(Contributo per l'acquisto
di ricevitori-decodificatori).*

1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano un

apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET è riconosciuto per una sola volta un contributo statale fino a lire 150.000 fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31 miliardi per l'anno 2001, lire 113,1 miliardi per l'anno 2002 e lire 25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel settore di cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle comunicazioni è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

4. I soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente per il conseguimento delle finalità pubbliche nel campo delle comunicazioni, con particolare riferimento ai programmi di ricerca mirati